SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero dell'interno:

Ministero della salute:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. **154.**

Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalità e obiettivi

1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai princìpi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *h)*, *i)*, *u)*, *z)*, *aa)*, *bb)*, *cc)*, *dd)* e *gg)*, e a tale fine è riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilità.

Art. 2.
Tavolo azzurro

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, è istituito il «Tavolo azzurro».

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi l'opportunità.

4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura

1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;

b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un dirigente del Ministero della salute;

e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) un dirigente del Ministero delle attività produttive;

h) un dirigente del Ministero della difesa;

i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;

k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;

m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;

n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;

o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;

p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;

r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.
Finalità e contenuti del Programma nazionale

1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversità;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie;

c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno;

f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca;

g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;

h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;

i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori.

2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonché la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.

3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonché i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto.

Art. 5.
Programmazione di settore

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura», di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di competenza nazionale.

2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresì, entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonché dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 6.
Imprenditore ittico

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Imprenditore ittico).* — 1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.

6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

Art. 7.
Attività connesse

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Attività connesse a quelle di pesca).* — 1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.».

Art. 8.
Procedimenti ai sensi dell'articolo 88
del Trattato istitutivo della Comunità europea

1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.

Art. 9.
Ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca e all'acquacoltura

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *r)*, *s)*, *t)* e *u)*, definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere

il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*.

2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.

3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne può proporre la pubblicazione.

4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;

b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;

e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attività produttive;

f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;

i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;

k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;

l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Il Comitato è chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.

6. Il Comitato ha durata triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 10.
Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura

1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria.

2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.
Statistiche della pesca e dell'acquacoltura

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.

2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.

Art. 12.
Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche

1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *f)*, coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorità di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.

2. Le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei

sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.

3. In conformità con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.

4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive.

5. Il controllo sulle misure di sostenibilità, di cui al comma 2, è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui ai regolamenti (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, e successive modificazioni. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, è a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale.

7. In relazione alle attività di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attività dall'inquinamento.

Art. 13.
Misure di sostegno creditizio e assicurativo

1. Le regioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 14.
Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le risorse del Fondo sono destinate, con le modalità di cui al presente articolo, ad interventi finanziari in favore di:

a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che abbiano subito gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, e/o alla produzione, conseguenti a calamità, avversità metereologiche e meteomarine di carattere eccezionale;

b) eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento per avversità meteo marine dell'unità da pesca o asservita agli impianti.

3. La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse. Il Fondo può disporre contributi, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari, sui premi correlati a polizze per la copertura assicurativa dei danni alle imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi accidentali o non prevedibili.

4. Su richiesta di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarina.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b)*, la richiesta può essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle Capitanerie di porto o di altro soggetto.

7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitù militari, con particolare riferi-

mento al quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.

Art. 15.
Comunicazione istituzionale

1. Nel Programma nazionale è dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero.

2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilità di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunità di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.

Art. 16.
Promozione della cooperazione

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:

a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;

c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 17.
Promozione dell'associazionismo

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.

Art. 18.
Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.

Art. 19.
Valutazione dei risultati dei programmi

1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4.

2. Il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonché i criteri di valutazione e le modalità di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro è chiamato, altresì, ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti.

Art. 20.
Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale

1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all'articolo 18, è data priorità ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura:

a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima;

b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile.

Art. 21.
Intesa tra Stato e regioni

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarietà della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 22.
Dotazioni finanziarie

1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23.
Abrogazione norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38:

«Art. 1 *(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento

di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di princìpi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico

o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i princìpi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

«Art. 7 *(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)*. — 1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.».

«Art. 8 *(Princìpi e criteri direttivi)*. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *l)* e *u)*, nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;

aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'art. 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, reca: «Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.» (Pubblicato nella G.U.C.E. 21 gennaio 2000, n. L 17. Entrato in vigore il 10 febbraio 2000).

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:

«Art. 119 *(I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa).* — I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»:

«4. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente decreto.».

— Si riporta il titolo dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»:

«Art. 37 *(Impianti di acquacoltura e piscicoltura).* — 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

«2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»:

«2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 88 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, ratificato con legge n. 1203/1957 (Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325. Il presente testo, in vigore dal 1° febbraio 2003, è cosi integrato con le modifiche apportate dal trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001):

«Art. 88. — 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale

aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

«6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.».

Note all'art. 12:

— Il regolamento CEE n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura è pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 389. Entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

— Il regolamento (CE) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993, regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca è pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n. 341. Entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

— Il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986, regolamento del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci è pubblicato nella G.U.C.E. 25 settembre 1986, n. 274. Entrato in vigore il 1° dicembre 1986.

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante: «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»:

«Art. 9. — Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La Ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari (I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto generale dello Stato).

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante: «Nuova regolamentazione delle servitù militari»:

«Art. 15. — Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale.

I relativi provvedimenti debbono essere comunicati almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Nel caso che le esercitazioni interessino aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.

Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che dovrà sollecitamente provvedere alle comunicazioni di cui al precedente comma.

Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza.

Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonché per eventuali danni si provvede con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 7.

La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.».

Note all'art. 15:

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *g)*, del citato trattato istitutivo della Comunità economica europea.

«1. Ai fini enunciati all'art. 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

(omissis);

g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;».

Nota all'art. 20:

— Si riporta l'art. 2110 del codice civile:

«Art. 2110 *(Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio)*. — In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.».

Note all'art. 21:

— Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 4 *(Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano)*. — 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed

efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

Note all'art. 22:

— L'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267 (Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante):

«Art. 1. — 1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1991, è autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.».

— La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».

Note all'art. 23:

— La legge 17 febbraio 1982, n. 41, abrogata dal presente decreto legislativo recava: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 72, abrogata dal presente decreto legislativo recava: «Fondo di solidarietà nazionale della pesca».

— Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, (Disciplina della pesca marittima) abrogati dal presente decreto legislativo, recavano, rispettivamente:

«Art. 2. *(Organi di studio e ricerca)*».

«Art. 3. *(Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca)*».

«Art. 4. *(Studi e indagini sulla pesca)*».

«Art. 5. *(Commissione consultiva centrale)*».

«Art. 6. *(Composizione della Commissione consultiva centrale)*».

«Art. 7. *Commissioni consultive locali)*».

«Art. 8. *(Commissioni consultive locali per la pesca marittima)*».

04G0187

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2004.

Concessione della bandiera di guerra al Comando delle Forze aeree della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e in particolare, l'art. 1, lettera *dd)*;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e l'Aeronautica, nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Vista la legge 5 febbraio 1988, n. 22, contenente disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante disciplina dell'uso della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte dello Stato e degli enti pubblici;

Viste le disposizioni sul servizio territoriale e di presidio approvate dal Ministro della difesa in data 19 maggio 1973;

Considerato che il Comando delle Forze aeree della Marina militare, costituito il 1º gennaio 2000, erede diretto della Forza aerea della Regia Marina, svolge l'importante e delicato compito di dare unità di indirizzo al settore aereo della Marina militare;

Considerata l'opportunità di dotare il Comando in questione di una propria bandiera di guerra;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera di guerra al Comando delle Forze aeree della Marina militare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2004

CIAMPI

MARTINO, *Ministro della difesa*

04A06381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2004.

Concessione della bandiera di guerra al 32º Battaglione genio guastatori «Taurinense».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e in particolare, l'art. 1, lettera *dd)*;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e l'Aeronautica, nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Vista la legge 5 febbraio 1988, n. 22, contenente disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante disciplina dell'uso della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte dello Stato e degli enti pubblici;

Viste le disposizioni sul servizio territoriale e di presidio approvate dal Ministro della difesa in data 19 maggio 1973;

Considerata l'opportunità di dotare il 32º Battaglione genio guastatori «Taurinense» di una propria bandiera di guerra;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera di guerra al 32º Battaglione genio guastatori «Taurinense».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2004

CIAMPI

MARTINO, *Ministro della difesa*

04A06382

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2004.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 73.231 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centottantaquattro giorni con scadenza 31 dicembre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 giugno 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e

che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro*-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 giugno 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A06527

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 aprile 2004.

Inclusione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;

Tenuto conto che Francia, Germania e Regno Unito, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;

Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che dal riesame relativo alle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide, non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto il parere del comitato scientifico per le piante;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide, soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/119/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2003/119/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide, sono iscritte, fino al 31 marzo 2014, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 settembre 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1º ottobre 2004.

4. I titolari delle autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 30 novembre 2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 agosto 2005, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 marzo 2005.

2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 agosto 2006.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti, mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide sono tenuti a adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 9 aprile 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 26.

ALLEGATO I

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
76	Mesosulfuron N.CAS 400852-66-6 N. CIPAC 441	2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl) sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid	930 g/kg	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mesosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche, -devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del mesosulfuron e dei suoi metaboliti quando la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
77	Propoxycarbazone N.CAS 145026-81-9 N.CIPAC 655	2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfo-nylbenzoicacid-methylester	974g/Kg (sotto forma di propossi-carbazone)	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti quando la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare delle piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.
78	Zoxamide N.CAS 156052-68-5 N.CIPAC 640	(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide	950 g/Kg	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003.

[1] Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame

04A06497

DECRETO 9 aprile 2004.

Inclusione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche il paraquat, da valutare ai fini della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Vista la direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003, concernente l'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/112/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che l'attuazione della direttiva 2003/112/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva paraquat nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva paraquat è iscritta, fino al 31 ottobre 2014, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 aprile 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in conmiercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.

2. Conseguentemente, a decorrere dal 1° maggio 2005, per i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti la sostanza attiva paraquat non saranno consentite le seguenti utilizzazioni:

applicazioni con attrezzatura a spalla ed a mano nel giardinaggio domestico, tanto per uso amatoriale quanto professionale;

applicazioni mediante attrezzature di polverizzazione;

applicazioni ad ultra basso volume (ULV).

3. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat presentano al Ministero della salute, entro il 1° novembre 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

4. Entro il 1° novembre 2004, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat devono presentare al Ministero della salute una proposta di etichetta conforme alle nuove condizioni definite dal presente decreto.

5. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 3, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° maggio 2005.

6. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 ottobre 2004 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2007, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 luglio 2008, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

7. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 6 entro il 31 gennaio 2007, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007.

Art. 3.

1. Il rapporto di riesame è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat devono presentare al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 31 marzo 2005 e fino al 31 marzo 2008:

a) un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori;

b) un rendiconto sulla valutazione del rischio per le lepri in una o più zone significative di utilizzazione qualora le ipotesi di impiego ne comportino una potenziale esposizione;

c) i dati relativi alle vendite;

d) uno studio sulle modalità d'impiego.

2. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat presentano, entro il 31 marzo 2008, al Ministero della salute un rendiconto sugli effetti delle misure di attenuazione dei rischi introdotte con un programma di gestione, nonché sull'applicazione delle nuove formulazioni del paraquat sperimentate.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2, contribuiranno a fornire un quadro realistico dell'impatto della sostanza attiva paraquat in termini tossicologici ed ecologici e saranno considerate elemento essenziale ai fini del mantenimento delle registrazioni.

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 31 ottobre 2005.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente decreto, è consentita fino al 31 luglio 2009.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del presente decreto, è consentita fino al 31 luglio 2007.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva paraquat sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° novembre 2004.

Roma, 9 aprile 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 27.

ALLEGATO

Sostanza da inserire al fondo della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune Numeri d'identificazione	Denominazone IUPAC	Purezza ([1])	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
75	Paraquat Numero CAS 4685-14-7 Numero CIPAC 56	1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinio	500 g/l (espresso come paraquat dicloruro)	1° novembre 2004	31 ottobre 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: - applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano nel giardinaggio domestico, tanto per uso amatoriale quanto professionale, - applicazioni mediante attrezzature di polverizzazione, - applicazione ad ultra basso volume (ULV). Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del paraquat, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di: - operatori, in particolare per le applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, - uccelli che nidificano a terra. Ove le ipotesi di impiego comportino una potenziale esposizione delle uova, dovrebbe essere svolta una valutazione del rischio e, nei casi opportuni, dovrebbero essere applicate misure di attenuazione dei rischi, - organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, - lepri. Qualora le ipotesi di impiego comprendano una potenziale esposizione delle lepri, dovrebbe essere svolta una valutazione del rischio e, nei casi opportuni, dovrebbero essere applicate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri provvedono affinché i titolari di autorizzazioni presentino, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2008, un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori e sulle ripercussioni per le lepri in una o più zone di utilizzazione significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulle modalità d'impiego, in modo tale da fornire un quadro realistico dell'impatto del paraquat in termini tossicologici ed ecologici. Gli Stati membri devono garantire che i concentrati per uso tecnico contengano un emetico efficace. Le formulazioni liquide devono contenere un emetico efficace, coloranti blu/verde e agenti fetidi od olfattivi di allerta. Possono essere inclusi anche altri fitoprotettori, ad esempio gli ispessenti. Gli Stati membri devono conformarsi alla specifica FAO.

([1]) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

04A06498

DECRETO 9 aprile 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva amitraz nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/141/CE del 12 febbraio 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione 2004/141/CE del 12 febbraio 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva amitraz nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 8 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2004/141/CE del 12 febbraio 2004, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz deve essere il più breve possibile;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva amitraz non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 13 agosto 2004.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz è consentita fino al 12 agosto 2005.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 28

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI
A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA AMITRAZ

nomeprod	numregistr	dataregis	impresa
AMY	010945	05/06/01	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
BUMETRAN	002505	04/04/77	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
MITAC 20 CE	005473	03/10/83	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BUMETRAN HF	008297	04/06/93	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BUMETRAN TOP	009499	10/02/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
MITAC TOP	009500	10/02/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
MIMOS	011536	15/01/03	CHEMIA S.P.A.
BYEBYE 200	009353	15/09/97	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
SAMBA	009775	01/10/98	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
ZAMIR 216	009158	14/03/97	CHIMIBERG S.R.L.
SPIDERBUG	010554	20/07/00	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
AMSTAR	008331	15/06/93	FMC CHEMICAL SPRL
MITRAN S	009261	12/06/97	ISAGRO ITALIA S.R.L.
PARSEC	010003	29/03/99	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS
NADIR	010360	08/03/00	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS
PARSEC 75 WDG	011205	22/02/02	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS
AMIR	011181	05/02/02	SARIAF S.P.A.
BYP	011612	20/02/03	SCAM S.R.L.
EDRIZAR	002439	31/01/77	SIAPA S.R.L.
EDRIZAR COMBI	006564	21/11/85	SIAPA S.R.L.
TAMIRAZ EC	010269	10/01/00	SOCOA TRADING S.R.L.

04A06499

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 maggio 2004.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «C.A.P.O.B.», in Pisticci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma, del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 10 ottobre 2003, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. C.A.P.O.B., con sede in Pisticci da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperativa all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 4 febbraio 2004;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «C.A.P.O.B.», con sede in Pisticci, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies.*

Matera, 24 maggio 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

04A06333

DECRETO 24 maggio 2004.

Sostituzione del liquidatore di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 24 marzo 2004;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

La nomina del dott. Cono Amabile, residente in via A. Cervesato n. 28 - Roma - quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

Cooperativa «Sistem services», con sede in Roma, costituita in data 19 aprile 1989, rogito notaio Cerini Claudio, rep. n. 105072 - B.U.S.C. n. 31294 - Codice fiscale n. 03634031003, in sostituzione del sig. Martinelli Riccardo;

Cooperativa «Codecor», con sede in Roma, costituita in data 17 febbraio 1988, rogito notaio Calozza Edoardo, rep. n. 108982 - B.U.S.C. n. 30526 - Codice fiscale n. 08314720585, in sostituzione del sig. Ortensi Enzo.

Roma, 24 maggio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A06326

DECRETO 28 maggio 2004.

Sostituzione del liquidatore di tre società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori delle società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

La nomina del dott. Farina Vincenzo, residente in Albano - via Tangenziale n. 3, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

Cooperativa «Intellego», con sede in Roma, costituita in data 12 gennaio 2000, rogito notaio Soccorsi Aliforni Paolo, rep. n. 104161 - B.U.S.C. n. 36600 - Codice fiscale n. 05919411008, in sostituzione del sig. Infante Roberto;

Cooperativa «C.S.T. Centro servizi tecnologici», con sede in Roma, costituita in data 23 aprile 1990, rogito notaio Millozza Edmondo, rep. n. 124824 - B.U.S.C. n. 31890 - Codice fiscale n. 03867051009, in sostituzione del sig. Marri Oscar;

Cooperativa «Azienda agricola Marchegiani Primo e Pompili Tecla» con sede in Marino (Roma), costituita in data 13 ottobre 1977, rogito notaio Sciumbata Domenico, rep. n. 80 - B.U.S.C. n. 23998 - Codice fiscale n. 00791790587, in sostituzione del sig. Marchegiani Primo.

Roma, 28 maggio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A06327

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capi-

tali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa a r.l. «Astro nascente soc. coop. va Edilizia a r.l.», con sede in Potenza, in via Vaccaio, n. 290, cosituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione in data 17 maggio 1982, repertorio n. 7262, registro società n. 2132 della CCIAA di Potenza, codice fiscale n. 00634150752, B.U.S.C. n. 1462/191922;

2) società cooperativa a r.l. «Kennedy soc. coop.va edilizia a r.l.», con sede in Potenza, via Buonarroti, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 18 dicembre 1963, repertorio n. 3678, registro società n. 653 della CCIAA di Potenza, codice fiscale n. 80010310763, B.U.S.C. n. 260/84028;

3) società cooperativa a r.l. «La Vittoria Soc.coop. a r.l.», con sede in Lauria (Potenza) C/da Timponi Seluci, costituita per rogito notaio dott.ssa Valeria Pansa in data 18 gennaio 1991, repertorio n. 7786, registro società n. 1434 della CCIAA di Potenza, codice fiscale n. 01076270766, B.U.S.C. n. 2496/258093;

4) società cooperativa a r.l. «I.N. Ciechi soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Potenza, via Addone, n. 2, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 12 gennaio 1974, repertorio n. 35129, registro società n. 1118 della CCIAA di Potenza, codice fiscale n. 00166190769, B.U.S.C. n. 849/128839;

5) società cooperativa a r.l. «Suinicola agrimarmo soc.coop. a r.l.», con sede in Bella C/da S. Antonio Canalini, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti in data 8 settembre 1981, repertorio n. 1393, registro società n. 1962 della CCIAA di Potenza, codice fiscale n. 00551910763, B.U.S.C. n. 1406/187479.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax. 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 31 maggio 2004

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

04A06328

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 giugno 2004.

Approvazione dello statuto del consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Cerveteri» e «Tarquinia» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E AL TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 14 giugno 2002 dal consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Cerveteri» e «Tarquinia», con sede in Cerveteri (Roma), via Antonio Ricci n. 9, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 17 maggio 2004 il proprio statuto approvato, dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Cerveteri» e, «Tarquinia», con sede in Cerveteri (Roma), via Antonio Ricci n. 9, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 17 maggio 2004.

Art. 2.

Il consorzio tutela vini D.O.C. «Cerveteri» e «Tarquinia» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vini D.O.C. «Cerveteri» e «Tarquinia» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06318

DECRETO 10 giugno 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Neotron Spa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2001 con il quale il laboratorio «Neotron Spa», ubicato in Santa Maria di Mugnano (Modena), Stradello Aggazzotti n. 104 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 maggio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Neotron Spa», ubicato in Santa Maria di Mugnano (Modena), Stradello Aggazzotti n. 104, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 4 settembre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Reg 2676/90 CEE 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 Metodo 15
Acidità totale	Reg 2676/90 CEE 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 Metodo 13
Acidità volatile	Reg 2676/90 CEE 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 Metodo 14
Anidride solforosa libera e totale	Reg 2676/90 CEE 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 Metodo 25
Ceneri	Reg 2676/90 CEE 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 Metodo 9
Cloruri	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 G.U.R.I.S.O. n. 161 14 luglio 1986 Metodo XVII
Estratto secco totale e netto	NEOT-DIR/002/07(S 110) rev 0 2003
Solfati	Reg 2676/90 CEE 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 Metodo 12
Titolo alcolometrico/titolo alcolometrico volumico	Reg 2676/90 CEE 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 Metodo 3
Zuccheri riducenti	Reg 2676/90 CEE 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE L 272 3 ottobre 1990 Metodo 5

04A06321

DECRETO 10 giugno 2004.

Rettifica al decreto 29 maggio 2004, relativo all'autorizzazione, all'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2004, relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto è stata erroneamente inserita la specifica riferita al «Consorzio Radicchio di Treviso»;

Ritenuta, pertanto la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 29 maggio 2004, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 1, primo capoverso, del decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2004, relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, dove è scritto: «Consorzio Radicchio di Treviso» leggasi: «Consorzio per la tutela del formaggio Asiago».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06322

DECRETO 10 giugno 2004.

Rettifica al decreto 17 maggio 2004, relativo all'autorizzazione, all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pecorino di Filiano», protetta transitoriamente, a livello nazionale, con decreto ministeriale del 1º aprile 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2004, relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pecorino di Filiano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 1º aprile 2004;

Considerato che all'art. 5 del citato decreto è stata erroneamente inserita la specifica riferita «all'olio extravergine di oliva»;

Ritenuta, pertanto la necessità di apportare la dovuta correzione al decreto ministeriale 17 maggio 2004, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 5, primo capo verso, del decreto ministeriale 17 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2004, relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pecorino di Filiano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 1º aprile 2004, dove è scritto: «L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione "Pecorino di Filiano" riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario.», leggasi: «L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione "Pecorino di Filiano" da parte dell'organismo comunitario.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06323

DECRETO 10 giugno 2004.

Rettifica al decreto 18 maggio 2004, relativo all'autorizzazione, al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2004, relativo all'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che al decimo paragrafo del citato decreto è stata erroneamente inserita la specifica riferita al «il 10 maggio 2004 dal laboratorio Agenzia delle dogane laboratorio chimico di Roma»;

Ritenuta, pertanto la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 18 maggio 2004, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decimo paragrafo del decreto ministeriale 18 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del

4 giugno 2004, relativo all'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, dove è scritto: «il 10 maggio 2004 dal laboratorio Agenzia delle dogane laboratorio chimico di Roma», leggasi: «il laboratorio Agenzia delle dogane laboratorio chimico di Roma».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06324

DECRETO 15 giugno 2004.

Delega ai direttori di alcuni uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è stato emanato il regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'ispettorato centrale repressione frodi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti in tale stesso decreto indicati;

Visto il proprio decreto n. 4322 del 19 marzo 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato prorogato l'incarico di reggente dell'ufficio periferico di Cagliari dell'ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 22 aprile 2004, al dott. Rosario Barresi, coordinatore agrario;

Visto il proprio decreto n. 4386 del 19 marzo 2004, con il quale, è stato prorogato l'incarico di reggente dell'ufficio periferico di Cosenza dell'ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 1° giugno 2004 e per la durata di sei mesi, al dott. Giuseppe Pica, coordinatore agrario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Rosario Barresi è delegato, a decorrere dalla data del 22 aprile 2004 e per la durata dell'incarico, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Cagliari di questo ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il dott. Giuseppe Pica è delegato, a decorrere dalla data del 1° giugno 2004 e per la durata dell'incarico, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di

Cosenza di questo ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

04A06400

DECRETO 17 giugno 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Sicilia.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268 che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. 16 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

tromba d'aria del 25 e 26 novembre 2003, in provincia di Catania;

piogge alluvionali del periodo 16 settembre - 30 ottobre 2003, in provincia di Catania;

piogge alluvionali del periodo 14 settembre - 20 dicembre 2003, in provincia di Siracusa;

venti sciroccali del periodo 10 maggio - 15 settembre 2003, in provincia di Messina;

gelate del periodo 23 gennaio - 14 febbraio 2004, in provincia di Ragusa;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati, a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, infrastrutture e alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Catania: tromba d'aria del 25 novembre 2003, del 26 novembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* nel territorio dei comuni di Grammichele, Palagonia, Ramacca;

piogge alluvionali dal 16 settembre 2003 al 30 ottobre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* nel territorio dei comuni di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Militello, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Michele di Ganzeria, Scordia, Vizzini;

Siracusa: piogge alluvionali dal 14 settembre 2003 al 20 dicembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e art. 3 comma 2-*bis*; art. 3, comma 3, lettera *a)*, *b)*; nell'intero territorio provinciale;

Messina: venti sciroccali dal 10 maggio 2003 al 15 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di: Antillò, Basicò, Brolo, Caprileone, Casalvecchio Siculo, Castell'Umberto, Castroreale, Ficarra, Fondachelli Fantina, Francavilla di Sicila, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Mirto, Montagnareale, Montalbano Elicona, Naso, Novara di Sicilia, Raccuia, Rocella Valdemone, Rodi Milici, San Marco d'Allunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Domenica Vittoria, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Tortorici, Tripi, Ucria;

Ragusa: gelate dal 23 gennaio 2004 al 31 gennaio 2004; dal 13 febbraio 2004 al 14 febbraio 2004 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del comune di: Acate, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A06398

DECRETO 17 giugno 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Potenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268 che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. 16 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali:

nevicate dal 23 dicembre 2003 al 24 dicembre 2003, in provincia di Potenza;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati, a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Potenza: nevicate dal 23 dicembre 2003 al 24 dicembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)* nel territorio dei comuni di Barile, Ginestra, Melfi, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida, Rionero, San Fele, Venosa.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A06399

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 maggio 2004.

Integrazione del decreto 14 gennaio 1976, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di lavoro fra muratori, braccianti e affini di Tredozio - Società a responsabilità limitata», in Tredozio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto dirigenziale 14 gennaio 1976, con il quale è stata sciolta, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa «Cooperativa di lavoro fra muratori, braccianti e affini di Tredozio - Società a responsabilità limitata», con sede in Tredozio (Forlì-Cesena);

Tenuto conto di quanto emerso dalla nota n. 07264 datata 20 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione provinciale di Forlì - con la quale si prendeva atto che la società cooperativa risultava ancora proprietaria di un immobile sociale;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla revoca dello scioglimento d'ufficio senza nomina di

liquidatore integrandolo con la nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale 14 gennaio 1976, con il quale è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa «Cooperativa di lavoro fra muratori, braccianti e affini di Tredozio - Società a responsabilità limitata», con sede in Tredozio (Forlì-Cesena) costituita per rogito notaio dott. Claudio Ceroni, di Faenza (Forlì-Cesena), in data 28 agosto 1946, repertorio 1689, REA 30318 è integrato con la nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il dott. Paolo Osti, residente in Bologna, Strada Maggiore n. 48, è nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06457

DECRETO 27 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Gardenia a r.l.», in Vibo Valentia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2002, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Gardenia a r.l.», con sede in Vibo Valentia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Sergio De Marco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Sergio De Marco comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maura Fragale, con residenza in Lamezia Terme (Catanzaro) via Tevere 17, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Gardenia a r.l.», con sede in Vibo Valentia già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 22 ottobre 2002, in sostituzione del dott. Sergio De Marco, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06458

DECRETO 27 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società Cooperativa edilizia a responsabilità limitata Worker», in Vibo Valentia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, con il quale la società cooperativa «Società Cooperativa edilizia a responsabilità limitata Worker», con sede in Vibo Valentia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Simonetta Farina ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Simonetta Farina comunicava la rinuncia all'incarico affidatole;

Ravvisata pertanto la necessita di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maura Fragale, con residenza in Lamezia Terme (Catanzaro) via Tevere 17 è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Società Cooperativa edilizia a responsabilità limitata Worker», con sede in Vibo Valentia già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 12 ottobre 2000, in sostituzione della dott.ssa Simonetta Farina, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06459

DECRETO 11 giugno 2004.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e quelle del «settore turismo»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;

Viste le delibere CIPE n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001, punto 4, che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalle stesse delibere, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni contratti d'area;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900019 del 15 gennaio 2001 e n. 946470 del 5 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive che (capo II, art. 7, punto 4, lettera *h*) attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001 n. 219, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001 n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 22 dicembre 2003 tra il Ministero dell'economia e finanze, il Ministero delle attività produttive e la regione Lazio con il quale sono stati resi disponibili 6.000.000,00 di euro - al lordo delle spese da corrispondere al soggetto istruttore, individuato al successivo comma 9 - per agevolare tramite procedura concorsuale, con i criteri e le modalità previsti ed applicati per gli interventi di cui alla legge n. 488/1992, le iniziative proposte dalle imprese produttrici nei settori dell'industria e del turismo nell'ambito del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia;

Viste le comunicazioni del 24 giugno 2003, del 3 e 15 dicembre 2003, pervenute da parte della provincia di Viterbo in qualità di responsabile unico del contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia, fatte ai sensi del punto 3.1 della richiamata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Viste la disponibilità e potenzialità di suoli nell'ambito del territorio dei comuni di Montalto di Castro e Tarquinia idonei per la localizzazione di insediamenti produttivi nei settori dell'industria e del turismo, nonché la esistenza delle infrastrutture atte a soddisfare lo sviluppo locale di cui alle predette comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni - previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia fino all'importo massimo complessivo risultante tra la differenza di € 6.000.000 e l'importo totale delle spese da corrispondere al soggetto istruttore per le attività di competenza riferite agli investimenti relativi al settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e al settore «turismo» e fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Il termine finale per il detto bando è fissato allo scadere del centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente bando.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento promossi da imprese operanti nel settore «industria» e settore «turismo», come definiti nelle circolari del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato rispettivamente n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900516 del 13 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per quanto concerne le domande relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, ai sensi di quanto disposto dalla circolare n. 900185 del 7 maggio 2002, valgono i limiti e le condizioni di ammissibilità fissati dal P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) vigente alla data di apertura del bando, fatte salve le eventuali modifiche estensive che dovessero eventualmente intervenire entro la data di chiusura del bando stesso. Sul sito ministeriale, dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, saranno rese disponibili specifiche schede che riportano sinteticamente i criteri ed i limiti di ammissibilità già approvati alla apertura del bando. Tali schede saranno altresì aggiornate successivamente alla data di chiusura dello stesso bando.

5. L'importo disponibile per le agevolazioni finanziarie, come definito al comma 1, è ripartito secondo le seguenti percentuali:

a) 40% alla graduatoria del «settore industria»;

b) 60% alla graduatoria del «settore turismo».

Resta fermo che, ove non si raggiungano in uno dei due settori le suddette percentuali, il relativo ammontare degli investimenti agevolabili sarà trasferito all'altro settore, una volta esaurite le graduatorie del primo settore.

6. Le domande di cui al comma 1 dovranno riguardare solo la realizzazione di nuovi impianti da ubicare in uno dei seguenti ambiti territoriali comunali:

comune di Montalto di Castro;

comune di Tarquinia.

7. È consentita la facoltà di proporre domanda anche da parte di imprese che abbiano già la disponibilità di suoli privati che siano adeguatamente dotati delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva. In tal caso l'ammissibilità dell'iniziativa è subordinata all'esito positivo della verifica eseguita dalla banca concessionaria sulla sussistenza di idoneità e dell'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi occorrenti per realizzare il processo produttivo del progetto esecutivo presentato. Tale esito positivo dovrà risultare in modo chiaro nella relazione istruttoria bancaria. A tal fine le imprese richiedenti sia del settore «industria» che del settore «turismo» all'atto della domanda dovranno rendere specifica dichiarazione (allegato n. 1) da cui risulti che l'area prescelta per l'insediamento proposto è idonea e dotata delle necessarie infrastrutture e servizi per attuare la specifica attività produttiva oggetto dell'investimento.

8. Nel caso in cui per l'area destinata all'insediamento produttivo occorra acquisire, per ottenere la concessione edilizia, la variazione della destinazione urbanistica e/o il parere previsto da particolari vincoli di natura ambientale, culturale, paesaggistica o di altra natura e per tale motivo l'iniziativa sia stata sottoposta ad apposita procedura di conferenza di servizi e/o di accordo di programma, si precisa che ai fini della istruttoria bancaria la disponibilità del suolo può essere ritenuta acquisita, stante l'esistenza di idoneo titolo di possesso o di proprietà del suolo stesso in capo alla azienda proponente l'investimento, qualora entro la data di scadenza del termine fissato dal presente decreto per la presentazione delle domande di finanziamento sia intervenuta la chiusura della conferenza di servizi e/o dell'accordo di programma con parere positivo. Si precisa, inoltre che qualora, entro e non oltre sei mesi a partire dalla data del termine di chiusura della presentazione delle domande di cui al precedente comma 2, non sia intervenuta la firma dell'accordo di programma, la ratifica da parte dei consigli comunali interessati e la pubblicazione nel bollettino ufficiale regione Lazio (BURL) del decreto di approvazione con parere positivo, dell'accordo di programma stesso, le domande interessate dalla suddetta procedura si intenderanno definitivamente decadute, indipendentemente dalle eventuali motivazioni del ritardo relative alla procedura stessa.

Il provvedimento di concessione provvisorio del contributo, pertanto, potrà essere emesso solo alla conclusione della procedura innanzi descritta.

9. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1, si seguono, per quanto compatibili, i criteri

e le procedure indicate al punto 5 delle richiamate circolari n. 900315/2000 e n. 900516/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Alcuni criteri e modalità da seguire sono riportati nell'allegato n. 2 al presente decreto.

10. Le domande devono essere presentate esclusivamente alla banca concessionaria Banca Intesa Mediocredito S.p.A., sia per le iniziative proposte nel settore «industria» che per quelle del settore «turismo».

11. La predetta banca concessionaria curerà tutte le fasi procedurali, fino alla presentazione della documentazione finale di spesa per la emissione della concessione definitiva delle agevolazioni finanziarie. La formazione delle graduatorie avverrà sulla base degli indicatori riportati al punto 3.7 della citata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001.

12. Le imprese proponenti gli investimenti cureranno l'invio di copia della domanda al responsabile unico del contratto d'area: provincia di Viterbo, via Aurelio Saffi, 49 - 01100 Viterbo, entro il medesimo termine di cui al comma 2.

13. Le richieste di informazioni sulla disponibilità dei suoli e per ottenere l'accesso ai suoli stessi e quelle comunque riferite al protocollo aggiuntivo potranno essere indirizzate secondo i riferimenti contenuti nell'allegato n. 3 al presente decreto.

14. Per ogni altro aspetto della procedura per il presente protocollo aggiuntivo riferito alla materia del contratto d'area, si farà riferimento a quanto disciplinato dalla predetta circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001.

15. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto e dalla circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001, ai fini del presente bando si applicano le modalità e le procedure di cui alle più volte citate circolari n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900516 del 13 dicembre 2000, nonché alla circolare n. 946470 del 5 dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO N. 1

Dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto per la fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, no 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia.

Il sottoscritto ....
nato a .... il ...., e residente in......................................, via e n. civico ...., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per effetti dell 'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiara

in qualità di .... (1), della società.. (2), con sede legale in................................, via e n. civico ...., che il programma di investimenti indicato nel modulo di domanda di agevolazione per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia e meglio dettagliato nella scheda tecnica e nei relativi allegati, localizzato nel comune di...................., località .... settore attività.........................., (3), avente ad oggetto .... (4) interessa aree e/o immobili dotati delle necessarie infrastrutture e servizi ed è conforme per (oppure: ed è in corso la specifica conferenza di servizi per rendere conforme) la destinazione urbanistica alla attività oggetto del programma di investimento, in particolare per l'attuazione della specifica attività produttiva oggetto dell'investimento.

...................................., lì

L'Impresa
Timbro e firma (5)

---

(1) titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa);

(2) denominazione della società;

(3) indicare il settore di attività (uno solo) interessato dal programma oggetto della domanda di agevolazione, individuandolo tra i seguenti:

manifatturiero;

servizi;

costruzioni;

produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore, acqua calda;

turistico-alberghiero;

(4) indicare i beni o servizi che si realizzeranno a seguito del programma oggetto della domanda di agevolazione;

(5) sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO N. 2

Il modulo di domanda, da utilizzare esclusivamente nell'originale a stampa, è quello i cui fac-simile sono riportati negli allegati n. 10 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 e n. 7 della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000. Tale modulo deve riportare, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti del programma, ammontare che, in linea, con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione della graduatoria. Il modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui agli allegati n. 11 e n. 8 rispettivamente delle richiamate circolari 900315/2000 e 900516/2000.

Sia il modulo di domanda che la prevista documentazione di cui agli allegati n. 11 e n. 8 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione.

La scheda tecnica e, ove richiesta. la seconda parte del business plan devono essere predisposti utilizzando esclusivamente il software del Ministero delle attività produttive valido per le domande ai sensi della legge n. 488/1992 e reso disponibile sul sito internet dello stesso Ministero all'indirizzo www.attivitaproduttive.gov.it. La documentazione a corredo della domanda di agevolazioni è quella indicata negli allegati n. lì e n. 8 delle predette circolari 9003 15/2000 e 9005 16/2000; tale documentazione, si ricorda, deve essere prodotta entro il termine finale fissato dal comma 2 dell'art. 1 del bando, ad eccezione di quella concernente la cauzione che deve essere invece prodotta obbligatoriamente insieme al Modulo di domanda. La documentazione relativa a detta cauzione consiste nella ricevuta di versamento della cauzione medesima ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione stessa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

L'ammontare della cauzione o della polizza o della fideiussione è composto di un importo fisso pari a euro 1.807,60 e di un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entità degli investimenti del programma indicati nel modulo di domanda:

0,222% dell'entità degli investimenti fino a 516.456,90 euro;

0,133% per la parte eccedente e fino a 2.065.827,60 euro;

0,056% per la parte eccedente e fino a 5.164.568,99 euro;

0.007% per la parte eccedente e fino a 25.822.844,95 euro;

0,004% oltre i 25.822.844,95 euro.

ALLEGATO N. 3

Le richieste di informazioni sulla disponibilità di suoli verranno fornite da:

a) per le aree del comune di Montalto di Castro: comune di Montalto di Castro;

b) per le aree del comune di Tarquinia: comune di Tarquinia.

Le informazioni sul protocollo aggiuntivo non riguardanti la disponibilità dei suoli potranno essere richieste a:

a) SPAL S.r.l. via Roma 12 - 01014 Montalto di Castro; tel. 0766/879910.

04A06384

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2004.

Procedure per l'approvazione di imballaggi, di GIR e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, che reca le disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B*, che ne costituiscono parte integrante;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE modificando ad integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B*, della medesima direttiva n. 94/55/CE e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, con il quale è stata recepita la direttiva n. 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose e successive modificazioni;

Considerato che i capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR recano le norme tecniche per l'approvazione degli imballaggi e dei grandi imballaggi, nonché l'omologazione dei grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) destinati al trasporto delle merci pericolose;

Considerato che il precitato decreto ministeriale del 3 maggio 2001 al comma 2 dell'art. 7 dispone che le disposizioni applicative, necessarie per dare attuazione al medesimo, siano emanate con provvedimenti del Dipartimento dei trasporti terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definiscono:

a) «imballaggi» i recipienti ed i contenitori destinati al trasporto di merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui ai capitoli 6.1 e 6.3 dell'ADR;

b) «GIR» i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui al capitolo 6.5 dell'ADR;

c) «grandi imballaggi» gli imballaggi esterni contenenti gli oggetti o degli imballaggi interni come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui al capitolo 6.6 dell'ADR;

d) «Centri», il centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi ed i centri prova autoveicoli;

e) «U.P.» gli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

f) «fabbricanti», i soggetti — persone giuridiche o fisiche — responsabili della costruzione o del ricondizionamento degli imballaggi, del GIR e dei grandi imballaggi.

2. Il presente decreto si applica agli imballaggi, ai GIR e ai grandi imballaggi destinati al trasporto di materie pericolose ad esclusione di quelle della classe 2 e della classe 7 secondo le disposizioni dell'ADR.

3. Ai fini della procedura amministrativa gli imballaggi, i GIR ed i grandi imballaggi sono equiparati alle entità tecniche di cui al decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277.

Art. 2.

Competenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le competenze dei centri riguardano:

a) il rilascio e la revoca dell'approvazione del tipo degli imballaggi e dei grandi imballaggi, nonché dell'omologazione dei GIR;

b) l'effettuazione delle previste prove per il rilascio delle approvazioni degli imballaggi, grandi imballaggi ed omologazioni di GIR;

c) la verifica della conformità degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei GIR alle prescrizioni previste dall'ADR.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le competenze degli U.P. riguardano:

a) l'effettuazione delle prove e verifiche iniziali per la immissione in servizio, le ispezioni periodiche e le ispezioni straordinarie dei GIR omologati.

Art. 3.

Domanda e documentazione

1. Le richieste di approvazione del tipo degli imballaggi e dei grandi imballaggi nonché dell'omologazione dei GIR sono presentate in conformità a quanto previsto nel decreto ministeriale n. 277 del 2 maggio 2001, per le entità tecniche.

2. Alla richiesta è inoltre allegata:

a) la documentazione informativa completa di tutti gli elementi necessari per la redazione del processo-verbale di prova, come indicato nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR; è facoltà del centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica;

b) la certificazione della valutazione del sistema di gestione per la qualità relativa alla fabbricazione o al ricondizionamento degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei GIR rilasciata da un ente accreditato ed in corso di validità.

Art. 4.

Verifiche e prove

1. Completata l'istruttoria relativa alla richiesta, il centro cura l'effettuazione delle verifiche e prove previste nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR.

2. Il fabbricante mette a disposizione del centro i prototipi degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi, nonché il personale e le attrezzature necessarie per l'effettuazione delle prove.

3. A seguito del completamento delle verifiche e prove è redatto un apposito verbale, in cui vengono riportati gli esiti delle stesse.

4. Un modello indicativo del certificato, riguardante l'approvazione/omologazione degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi, è riportato nell'allegato 2.

5. La ripetizione delle prove ove prevista dall'ADR è disposta dal centro che ha rilasciato l'approvazione e/o l'omologazione.

Art. 5.

Marcatura

1. Ad ogni tipo di imballaggio e di grande imballaggio approvato, nonché ad ogni GIR omologato è attribuito un codice di identificazione alfanumerico, redatto secondo le modalità previste nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR, identificato quale marcatura.

2. Il campo destinato al nome del fabbricante deve essere conforme alle indicazioni riportate nell'allegato 1.

Art. 6.

Rilascio delle approvazioni e omologazioni

1. Nel caso di approvazione di imballaggi o di grandi imballaggi il centro emette un certificato di approvazione recante la marcatura attribuita ad esso.

2. Nel caso di omologazioni di GIR il centro emette un certificato di omologazione recante la marcatura attribuita ad esso.

3. La validità massima delle approvazioni e delle omologazioni è di cinque anni.

Art. 7.

Ispezioni iniziali per la messa in servizio prove periodiche e straordinarie dei GIR

1. Le richieste di ispezioni iniziali per la messa in servizio e di prove periodiche e straordinarie dei GIR, sono presentate dal proprietario degli stessi ad un U.P.

2. Le ispezioni iniziali e le prove periodiche e straordinarie dei GIR sono effettuate secondo le prescrizioni del capitolo 6.5 dell'ADR.

3. Le ispezioni straordinarie dei GIR, a seguito danneggiamento, devono essere precedute da una visita preventiva per accertarne la possibilità di ripristino secondo il tipo omologato.

4. Delle ispezioni iniziali e delle prove periodiche e straordinari dei GIR è redatto un processo verbale; una copia del processo-verbale è trattenuto agli atti dell'ufficio.

Art. 8.

Conformità della produzione e notifica delle decisioni e dei ricorsi

1. Ai fini della conformità della produzione e notifica delle decisioni e dei ricorsi si applicano le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277.

Roma, 10 giugno 2004

Il capo del Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO 1

Il campo destinato al nome del fabbricante all'interno della marcatura deve contenere le seguenti indicazioni :

…/CPAPR0000-AA-nome o sigle fabbricante/…

Dove :

- PR : *sigla automobilistica della sede del CPA;*
- 0000 : *numero progressivo relativo all'approvazione o all'omologazione rilasciato dal CPA nell'anno;*
- AA : *ultime due distintive dell'anno del rilascio dell'approvazione o dell'omologazione.*

ESEMPIO DI MARCATURA :

ALLEGATO 2

MODELLO INDICATIVO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Centro prova autoveicoli di ....
Certificato riguardante(°):
l'approvazione/l'omologazione
imballaggio / grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) / grande imballaggio

Vista la domanda presentata in data .... dalla Ditta .... intesa ad ottenere *l'approvazione / l'omologazione* dell' *imballaggio / grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) / grande imballaggio;*

Visti gli elaborati tutti;

Visto il processo-verbale delle prove, protocollo nr............., emesso in data....... del Centro prova autoveicoli di ....che soddisfa le prescrizioni contenute nelle normative di riferimento di seguito richiamate;

Si dichiara *approvato / omologato*
l'imballaggio /il grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) /il grande imballaggio sulla base delle seguenti normative :........................;

Gli esemplari prodotti debbono essere conformi al tipo approvato / omologato e debbono portare impressa la seguente marcatura:

(u/n) ------------------------------------
I / ------------------------------------

Per l' imballaggio / il grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) / il grande imballaggio è autorizzata l'apposizione della marcatura di cui sopra.

<u>Descrizione degli imballaggio /del grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) / del grande imballaggio</u> :

Codice :...............
Sigla:................
Tipo:................
Tipo fabbricazione:..................
Materiale :............................
Caratteristiche materiale:.........................
Spessore minimo:...............................
Chiusure:...................................

Capacità massima:..........................
Tara :..............
Tara comprensiva di accessori:................
Massa lorda: ....
Dimensioni esterne:..................
Sistemi di presa :.....................
Dispositivi particolari:...........................

<u>Materie Trasportabili</u>:

Stato fisico (liquido/solido) :............
Gruppo (I , II o III):........................

Densità :.............Kg/l
Tensione di vapore a 50° C:...........KPa

Copia del presente certificato di approvazione / omologazione deve essere messo a disposizione dell'utilizzatore unitamente al processo-verbale di prova che ne costituisce parte integrante.

......................., li ....

IL DIRETTORE

(°)**<u>Cancellare ciò che non ricorre</u>**

04A06500

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 giugno 2004.

Ammissibilità al finanziamento del programma strategico «Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizione per il coordinamento, la programmazione e la valutazione politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), finalizzato al finanziamento di specifici progetti di rilevanza strategica, indicati nel programma nazionale per la ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), Ministero delle politiche agricole e forestale (MIPAF) e Ministero dell'ambiente e del territorio (MATT) deI 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2003 n. 10, con il quale vengono messi a bando i temi di ricerca di rilevanza strategica e definite le modalità operative d'intervento del Fondo predetto;

Visto il citato decreto del 17 dicembre 2002 che prevede, in particolare per il progetto strategico «Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia» un contributo complessivo di € 89.863.500,44 di cui:

1. Progetto-obiettivo: Celle a combustibile. Contributo previsto € 38.734.267,43;

2. Progetto-obiettivo: Vettore idrogeno. Contributo previsto € 51.129.233,01.

Visto il decreto ministeriale del MIUR del 19 settembre 2003, n. 1595 Ric con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-amministrativa prevista all'art. 4, comma A del citato decreto interministeriale del 17 dicembre 2002 per l'istruttoria delle proposte relative alla realizzazione dei programmi strategici sul FISR, così come successivamente modificato con il decreto ministeriale del MIUR del 24 novembre 2003, n. 1968 Ric;

Considerato che l'art. 4, comma B, del citato decreto del MEF, di concerto con il MIUR, MIPAF e MATT del 17 dicembre 2002 prevede che, per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali, la predetta Commissione si avvalga di un gruppo di esperti con comprovata esperienza nel settore scientifico per la realizzazione dei suddetti programmi strategici da identificarsi nell'albo degli esperti della ricerca scientifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999 e/o da altri esperti comunque indicati dalle amministrazioni partecipanti;

Visto il decreto ministeriale del MIUR del 2 dicembre 2003, n. 2125 Ric con il quale è stato costituito il gruppo di esperti per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte presentate per il progetto strategico «Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia» indicato nel citato bando del 17 dicembre 2002;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 2 del più volte citato bando del 17 dicembre 2002;

Tenuto conto dei pareri espressi sulla base delle risultanze istruttorie del Gruppo di esperti istituito con il decreto ministeriale del 2 dicembre 2002, n. 2125 Ric;

Vista la proposta formulata dalla Commissione interministeriale nella seduta del 25 marzo 2004;

Tenuto conto, altresì che l'art. 1, comma 2, del citato decreto del MEF, di concerto con il MIUR e MATT del 17 dicembre 2002, dispone che l'onere relativo all'istruttoria, monitoraggio e verifiche *in itinere* è posto a carico dello stanziamento previsto per ciascun Programma strategico nella misura dell'1%;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al finanziamento i progetti presentati dai sottoelencati soggetti per il Programma strategico «Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia» nella forma e con le modalità indicate nelle schede tecniche allegate ai verbali della Commissione citata in premessa.

L'importo del finanziamento, decurtato dell'1% per le spese di istruttoria e verifica *in itinere*, è articolato come di seguito specificato:

per il progetto-obiettivo: Celle a combustibile:

Soggetto proponente	Progetto	Costo ammissibile	Finanz. assegnato	Finanz. ass. decurtato 1%
CNR Consiglio Nazionale Ricerche	Celle a combustibile ad elettroliti polimerici e ceramici: dimostrazione di sistemi e sviluppo di nuovi materiali	14.039.195,70	9.827.436,99	9.729.162,62
ENEA	Sviluppo delle tecnologie delle celle a combustibile e dei sistemi per le loro applicazioni	10.799.381,31	7.559.566,92	7.483.971,25
INSTM	Nanosistemi inorganici ed ibridi per lo sviluppo e l'innovazione di celle a combustibile	6.299.639,10	4.409.747,37	4.365.649,90
Università di Genova	Sviluppo di un sistema MCFC pressurizzato e sperimentazione di un impianto dimostrativo da 500Kw alimentato con gas di sintesi a composizione variabile	7.199.587,55	5.039.711,28	4.989.314,17
Università di Perugia	Nuovi sistemi economici e competitivi di celle a combustibile a carboni fusi per generazione diffusa	10.799.381,31	7.559.566,92	7.483.971,25
Università «La Sapienza» di Roma	Sviluppo di membrane protoniche composte e di configurazioni elettrodiche innovative per celle a combustibile con elettrolita polimerico	6.197.482,79	4.338.237,95	4.294.855,57
			38.734.267,43	38.346.924,76

per il progetto-obiettivo: Vettore idrogeno:

Soggetto proponente	Progetto	Costo ammissibile	Finanz. assegnato	Finanz. ass. decurtato 1%
Centro Ricerche Fiat	Matrici di microcombustori ad idrogeno	8.740.081,73	6.118.057,21	6.056.876,64
Consorzio interuniversitario per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase	Produzione e stoccaggio di idrogeno in nanomateriali	6.200.000,00	4.340.000,00	4.296.600,00
Consorzio IPASS	Sistemi innovativi di produzione di idrogeno da energie rinnovabili	9.931.911,06	6.952.337,74	6.882.814,36
Consorzio Pisa Ricerche	Sistemi integrati di produzione di idrogeno e sua utilizzazione nella generazione distribuita	7.945.528,85	5.561.870,20	5.506.251,50
ENEA	Tecnologie e processi innovativi per affrontare la transizione e preparare il futuro del sistema idrogeno. (TEPS)	15.394.462,15	10.776.123,50	10.668.362,27
Università di L'Aquila	Idrogeno puro da multifuel leggeri mediante reforming a conversione totale e stoccaggio su matrici porose	9.931.911,06	6.952.337,74	6.882.814,36
Università di Padova	Metodologie innovative per la produzione di idrogeno da processi biologici	7.945.528,85	5.561.870,20	5.506.251,50
Università di Perugia	Produzione diffusa dell'idrogeno a partire da scarti di raffineria petrolchimica ed impiego nella trazione ferroviaria e nella generazione di energia elettrica distribuita	6.952.337,74	4.866.636,42	4.817.970,05
			51.129.233,01	50.617.940,68

Art. 2.

I soggetti proponenti di cui all'art. 1 dovranno presentare il progetto esecutivo rimodulato in ragione del costo totale ritenuto ammissibile e sulla base delle indicazioni fornite con separata comunicazione.

Il decreto di affidamento per la realizzazione di ciascun progetto avverrà previa acquisizione del parere degli esperti tecnico-scientifici e della Commissione interministeriale sul progetto esecutivo rimodulato.

Art. 3.

Le tipologie di spese ammissibili e i criteri di rendicontazione dei costi sono quelle indicate nell'allegato *B* del decreto interministeriale 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2003 n. 10 citato nelle premesse.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 17 dicembre 2002 indicato nelle premesse, nei casi in cui nella realizzazione del progetto sia prevista la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o servizi, il contributo è concesso purché:

a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati all'Ente pubblico di ricerca in qualità di soggetto proponente;

ovvero:

c) il soggetto proponente riceva dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, per la parte in cui siano detentori tali imprese;

d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A06320

DECRETO 11 giugno 2004.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 725/Ric. del 31 maggio 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 25 maggio 2004, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Emilia-Romagna: Johnson Matthey Italia S.p.a., via Statale n. 242 - 41040 Spezzano (Modena), classificazione ISTAT e settore attività laboratorio, 24.30 - produzione e relativa vendita di fritte, smalti, ossidi colori ed affini per uso ceramico; punto di primo contatto: tel. 0536/864511 - e-mail: superlab@matthey.com - fax 0536/864551 - sito Internet: www.johnsonmatthey.com

Campania: Pf2 Software S.r.l., via G. Porzio n. 4, Centro direzionale Isola G8 - 80143 Napoli, classificazione ISTAT e settore attività laboratorio, 72.22 - altre realizzazioni di software e consulenza software; 73.10.G - altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegneria; 72.21 - edizioni di software; punto di primo contatto: tel. 081/7502620 - e-mail: Elena.Pisanelli@pf2.it - fax 081/7500044 - sito Internet: www.pf2.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2004

Il dirigente: COBIS

04A06380

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai Direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Como in data 24 maggio 2004 per assemblea del personale.

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Como in data 24 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A06068

DECRETO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Como, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai Direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Como, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio, Varese nel giorno 21 maggio 2004 per sciopero.

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Como, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese nel giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A06069

DECRETO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai Direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Bergamo ha comunicato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 21 maggio 2004 per sciopero.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A06070

DECRETO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai Direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Cremona in data 21 maggio 2004 per sciopero.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A06071

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 21 maggio 2004, intera giornata.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 4 giugno 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A06274

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, il giorno 21 maggio 2004, intera giornata.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 giugno 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A06273

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

dispone

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registo automobilistico di Prato, il giorno 21 maggio 2004, intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 giugno 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A06332

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, il giorno 21 maggio 2004, intera giornata.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 giugno 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A06334

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Vicenza - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli art. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 21 maggio 2004, n. 6505/2004 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale e del Servizio di pubblicità immobiliare di Vicenza il giorno 21 maggio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale e del Servizio di pubblicità immobiliare di Vicenza sono da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

Ritenuto che la su esposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto che ha espresso parere favorevole con nota del 31 maggio 2004, n. 22956/2004 di protocollo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Vicenza compreso il Servizio di pubblicità immobiliare di Vicenza il giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 giugno 2004

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

04A06270

DECRETO 9 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei Servizi catastali all'utenza, dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli art. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 21 maggio 2004, n. 4454/2004 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia, con la quale si comunica il mancato funzionamento dei Servizi catastali all'utenza il giorno 21 maggio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento dei Servizi catastali è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la su esposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto che ha espresso parere favorevole con nota del 31 maggio 2004, n. 22958/2004 di protocollo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi catastali all'utenza dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia il giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 giugno 2004

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

04A06271

DECRETO 9 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio al pubblico, nell'ambito dei servizi catastali, dell'Ufficio provinciale del territorio di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli art. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 21 maggio 2004, n. 13143 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Rovigo, con la quale si comunica la mancata apertura al pubblico dei Servizi catastali il giorno 21 maggio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio al pubblico nell'ambito dei Servizi catastali è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la su esposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto che ha espresso parere favorevole con nota del 31 maggio 2004, n. 22961/2004 di protocollo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio al pubblico nell'ambito dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Rovigo il giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 giugno 2004

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

04A06272

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 giugno 2004.

Disposizioni urgenti per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 85/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 giugno 2004,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2003, recante modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: decreto ministeriale 17 dicembre 2003);

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarità della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03, recante Agreement between Autorità per l'energia elettrica e il gas and Commission de régulation de l'energie on transfer capacity allocation over the grid interconnecting Italy with France for the year 2004 (di seguito: accordo tra Autorità);

l'allegato *B* alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03 (di seguito: deliberazione n. 157/03);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

Considerato che:

l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che le modalità e le condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica siano definite tenendo conto di un'equa ripartizione della capacità di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 157/03, prevede che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, la quota di capacità di trasporto su base annuale per l'importazione strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la parte estera titolare del singolo contratto pluriennale sia riservata alla parte italiana titolare dei medesimi o al soggetto acquirente dell'energia elettrica sottesa a detti contratti, qualora l'energia elettrica così importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato;

l'art. 5 della medesima deliberazione n. 157/03, prevede che per l'importazione di energia elettrica, la capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera sia determinata, includendo in detta determinazione, anche la capacità di trasporto che si rende disponibile con continuità su base giornaliera o settimanale per effetto di variazioni della capacità impegnata previste nei contratti pluriennali in essere;

l'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2003 prevede che la società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico), dal 1° gennaio 2004, acquisisca tutta l'energia elettrica oggetto dei contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dalla società Enel S.p.a. (di seguito: Enel Spa) anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;

l'Autorità, con nota in data 4 febbraio 2004, prot. AO/RM04/388, nel fornire raccomandazioni in esito all'istruttoria conoscitiva sulle interruzioni del servizio elettrico nel mese di giugno 2003, ha rappresentato all'Acquirente Unico l'esigenza che vengano adottate le misure necessarie a compensare le conseguenze dell'esercizio delle clausole di modulabilità inserite nei predetti contratti pluriennali di importazione;

l'Acquirente Unico, con lettera dell'8 marzo 2004 prot. AU/P2004000137, ha rappresentato all'Autorità che il contratto pluriennale tra l'Enel Spa e la società Eléctricité de France (di seguito: EdF) prevede, anche per l'anno 2004, diverse clausole di interrompibilità e modulabilità, per le quali, a fronte di un impegno di capacità di importazione pari a 1.400 MW corrispondenti ad una fornitura complessiva di 12.298 GWh, è prevista una fornitura garantita di soli 9.150 GWh in ore scelte da EdF garantendo, comunque, la messa a disposizione di 1.100 MW per 7.500 ore/anno e 300 MW per 3000 ore/anno;

il contratto pluriennale tra l'Enel Spa e l'EdF prevede che l'Enel Spa possa rifiutare, su base giornaliera, entro le ore 16 del giorno prima, la capacità messa a disposizione da EdF per l'importazione;

l'Acquirente Unico, nella citata lettera dell'8 marzo 2004, ha richiesto all'Autorità ulteriori indicazioni al fine di poter intervenire a compensare le conseguenze dell'esercizio delle clausole di interrompibilità e di modulabilità, evidenziando altresì difficoltà nel provvedervi partecipando alle procedure di assegnazione previste dalla deliberazione n. 157/03;

la riduzione di 800 MW dell'apporto dalla Francia relativamente al contratto di importazione tra l'Enel Spa e l'EdF lo scorso 26 giugno 2003 ha costituito concausa nel determinare l'adozione da parte della società (Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) di misure di difesa a garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, tra cui l'applicazione del primo livello di severità dei distacchi programmati a rotazione dell'utenza diffusa, determinando in tal modo interruzioni del servizio di fornitura di energia elettrica in estese zone del Paese;

gli esiti delle procedure concorsuali finalizzate alla conclusione dei contratti differenziali con funzione di copertura del rischio di prezzo svolte finora dall'Acquirente Unico evidenziano che il mercato vincolato necessita di ulteriori forme di copertura dal rischio prezzo per acquisti nel sistema delle offerte atteso che i prezzi medi per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nei mercati esteri sono in prevalenza inferiori ai prezzi di approvvigionamento dell'energia elettrica in Italia;

l'art. 17, comma 17.1, lettera *b)*, della deliberazione n. 157/03, stabilisce che il Gestore della rete proceda all'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera, tra l'altro, sulla frontiera elettrica con la Francia mediante metodi di assegnazione che possono avvalersi di mercati organizzati, quale il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

con lettera in data 30 aprile 2004, prot. n. GRTN/P2004009380 (prot. Autorità n. 11187 in pari data), il Gestore della rete ha rappresentato all'Autorità l'impossibilità di assegnare la capacità di trasporto sulla rete di interconnessione che dovesse rendersi disponibile con continuità su base giornaliera per effetto dell'esercizio delle citate clausole di modulabilità e di interrompibilità mediante le procedure di assegnazione della capacità disponibile su base giornaliera di cui al precedente alinea;

l'Autorità, con nota del 21 maggio 2004, prot. AO/R04/1722, inviata al Ministero delle attività produttive, ha rilevato l'opportunità di prevedere alcune misure per l'approvvigionamento del mercato vincolato, tra cui l'assegnazione al medesimo mercato della capacità di importazione che si rende disponibile su base giornaliera per effetto delle variazioni della capacità di trasporto impegnata dai contratti pluriennali;

il Ministero delle attività produttive, con nota del 27 maggio 2004, prot. 254486, ha prestato assenso sulla opportunità di porre in essere le misure individuate dall'Autorità nella nota di cui al precedente alinea e che le medesime misure risultavano peraltro già compatibili con il quadro normativo e regolamentare di riferimento, in particolare, con il decreto ministeriale 17 dicembre 2003;

l'Enel Spa, con lettera in data 9 giugno 2004, prot. 165, ha comunicato all'Autorità il proprio impegno a non esercitare la facoltà di rifiutare la capacità messa a disposizione da EdF per l'importazione di energia elettrica in Italia per l'anno 2004;

con lettera dell'11 giugno 2004 (prot. Autorità n. 14009 in pari data), la Commission de regulation de l'énergie, su proposta dell'Autorità formulata con nota in data 10 giugno 2004, prot. n. AO/R04/1954, ha rappresentato il proprio consenso a modificare, per l'anno 2004, l'accordo tra Autorità prevedendo che la capacità di trasporto assegnata al contratto pluriennale tra l'Enel Spa e l'EdF, e non utilizzata per effetto dell'esercizio delle clausole di interrompibilità e modulabilità ivi previste, sia assegnata all'Acquirente unico per l'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato;

Ritenuto opportuno:

emendare l'accordo tra Autorità in coerenza con i citati termini;

consentire all'Acquirente Unico, compatibilmente con il richiamato principio dell'equa ripartizione complessiva tra mercato libero e mercato vincolato, di utilizzare per la rimanente parte dell'anno 2004, al fine dell'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, la capacità di trasporto che si rende disponibile con continuità su base giornaliera o settimanale per effetto di variazioni della capacità impegnata dal contratto pluriennale tra l'Enel spa e l'EdF in esito all'esercizio delle clausole di interrompibilità e modulabilità previste nel medesimo contratto, al fine di:

a) perseguire la completa utilizzazione della capacità di importazione migliorando pertanto le condizioni di adeguatezza del sistema elettrico nazionale;

b) consentire all'Acquirente Unico di poter realizzare ulteriori forme di copertura del rischio prezzo rispetto a quelle finora realizzate;

c) ottenere una riduzione dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato;

Delibera

di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche dell'allegato A *alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03*

1.1. Dopo il punto 13 della sezione B dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03, è inserito il seguente punto:

«13.1. As a temporary measure for the sole year 2004, following the entering into force of Acquirente unico Spa (the company which is in charge to assure the supply of the Italian franchised market) and Enel having committed not to exercise its acceptance right, the transfer capacity unused by the EdF-Enel long term supply contract, which is released on daily basis in application of EdF's curtailment clause, shall be assigned to Acquirente unico Spa to import electricity to supply the Italian franchised market.».

Art. 2.

Modfiche all'allegato B *alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03*

2.1. L'Allegato *B* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03, è modificato come segue:

a) all'art. 5, comma 5.1, lettera *c)*, dopo la parola «essere» sono aggiunte le parole: «, al netto della capacità di trasporto utilizzata dalla società Acquirente Unico SpA per l'importazione di energia elettrica per la fornitura dei clienti del mercato vincolato, ai sensi del successivo art. 9, comma 9.3»;

b) all'art. 9, dopo il comma 9.2, è inserito il seguente comma:

«9.3. La capacità di trasporto che si rende disponibile con continuità su base giornaliera o settimanale per effetto di variazioni della capacità impegnata previste nel contratto pluriennale tra la società Enel spa e la società Electricité de France, è assegnata alla società Acquirente Unico Spa e utilizzata dalla medesima società per l'esecuzione di contratti di fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.»;

c) all'art. 24, dopo il comma 24.8, è inserito il seguente comma:

«24.9. La società Acquirente Unico Spa conclude i contratti di fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 9, comma 9.3, perseguendo l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 2.1.»;

di pubblicare l'allegato *B* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento;

di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, alla Commission de régulation de l'énergie, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e alla società Acquirente Unico SpA

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 11 giugno 2004

Il presidente: ORTIS

04A06383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Kourou (Guyana Francese - Francia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

Il signor Domenico Marini, vice console onorario in Kourou (Guyana Francese - Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dei comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi delle dichiarazione concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti dipendenti all'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Parigi);

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero, vidimazioni e legalizzazioni);

7. Autentiche di firma su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

8. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di passaporti di cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9. Rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Parigi;

10. Rilascio di documenti di viaggio, validi solo per il rientro in Italia e per i Paesi di transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Parigi;

11. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio dei visti;

12. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

13. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

14. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Parigi;

15. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Parigi;

16. Notifica di atti ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Parigi;

17. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

18. Tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A06371

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Oporto (Portogallo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

Il sig. Angelo Arena, console onorario in Oporto, Portogallo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e i protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona);

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. Autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà, e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

8. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9. Rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

10. Sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

11. Rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi di transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

12. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

13. Effettuazione delle operazione richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

14. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A06372

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Buona Morte, in Montefortino

Con decreto del Ministero dell'interno in data 17 maggio 2004, viene estinta la Confraternita della Buona Morte, con sede in Monterfortino (Ascoli Piceno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Montefortino (Ascoli Piceno).

04A06340

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, in Sava

Con decreto del Ministero dell'interno in data 17 maggio 2004, viene estinta la Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Sava (Taranto).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A06341

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Loreto, in Manduria

Con decreto del Ministero dell'interno in data 17 maggio 2004, viene estinta la Confraternita di Loreto, con sede in Manduria (Taranto).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A06342

Riconoscimento della personalità giuridica civile al Seminario Arcidiocesano Missionario Redemptoris Mater, in Rende

Con decreto del Ministero dell'interno in data 9 giugno 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Seminario Arcidiocesano Missionario Redemptoris Mater, con sede in Rende (Cosenza).

04A06343

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili».

Estratto decreto G n. 231 del 3 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «Solvente per uso parenterale» flacone 100 ml, «solvente per uso parenterale» flacone 250 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«Solvente per uso parenterale» flacone 100 ml; A.I.C. n. 030898074\G (in base 10) 0XGXWU (in base 32); classe «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi (Barcellona), Carretera de Terrassa 121 (tutte); B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse 1 (tutte); B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte);

composizione:

1000 ml contengono: principio attivo: acqua p.p.i. q.b. a 1000 ml.

Confezione:

«Solvente per uso parenterale» flacone 250 ml; A.I.C. n. 030898086\G (in base 10) 0XGXX6 (in base 32); classe «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi (Barcellona), Carretera de Terrassa 121 (tutte); B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse 1 (tutte); B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte);

composizione: classe «C»;

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi (Barcellona), Carretera de Terrassa 121 (tutte); B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun Strasse 1 (tutte); B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte).

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06335

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Potassio cloruro»

Estratto decreto G n. 232 del 3 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: POTASSIO CLORURO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «2MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 10 ml, «2MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 20 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun STRASSE, 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 10 ml; A.I.C. n. 034269035\G (in base 10) 10PTVC (in base 32); classe «C»;

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

valudità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte); B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: potassio cloruro 1,49 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 10 ml;

[Eq/10 ml: (K) 20; (Cl) 20];

pH compreso tra 5,5 e 6,5.

Confezione: «2MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 20 ml; A.I.C. n. 034269047\G (in base 10) 10PTVR (in base 32); classe «C»:

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte); B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: potassio cloruro 1,49 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 10 ml;

[Eq/10 ml: (K) 20; (Cl) 20];

pH compreso tra 5,5 e 6,5.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento delle deficienze di potassio quando la reintegrazione per via orale non è possibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06336

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefodie»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 544 del 5 maggio 2004

Specialità medicinale: CEFODIE.

Società: Sintofarm Farmaceutici S.p.a. via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia).

Confezione:

A.I.C. n. 025418132 - «0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 025418144 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2,5 ml.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Cefodie, «0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 025418132, Cefodie, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2,5 ml - A.I.C. n. 025418144, prodotti anteriormente al 19 maggio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 136 del 18 aprile 2003, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velamox»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 545 del 5 maggio 2004

Specialità madicinale: VELAMOX

«500 mg capsule rigide» 12 capsule - A.I.C. n. 023097013/;

«3,75% polvere per sospensione orale» 1 flacone + cucchiaino dosatore - A.I.C. n. 023097037/;

«1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 023097102/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Velamox, «500 mg capsule rigide» 12 capsule - A.I.C. n. 023097013, Velamox, «3,75% polvere per sospensione orale» 1 flacone + cucchiaino dosatore - A.I.C. n. 023097037, Velamox, «1 g compresse» 12 compresse A.I.C. n. 023097102, prodotti anteriormente al 19 maggio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 135 del 18 aprile 2003, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06353

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasdilat»

Estratto decreto n. 251 del 7 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MDM S.p.a., con sede in viale Papiniano, 221/B, Milano, con codice fiscale n. 00421900283.

Medicinale: VASDILAT.

Confezione: A.I.C. n. 029331016 - «50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule.

È ora trasferita alla società: Marvecs Services S.r.l., con sede in via Paracelso, 26, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale n. 02919050969.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06337

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfater»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 600 del 7 giugno 2004

Specialità medicinale ALFATER:

«6.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml - A.I.C. n. 028820088.

Società Hardis S.p.a., strada statale 7-bis km 19.5 - 80029 Sant'Antimo (Napoli).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Alfater, «6.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml A.I.C. n. 028820088, prodotti anteriormente al 10 giugno 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 150 del 21 maggio 2003, possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 601 del 7 giugno 2004

Specialità medicinali: ALOXIDIL, BETA 21, BIDIEN, CISTIDIL, CITRIZAN, CITRIZAN ANTIBIOTICO, DELTA 80, DERMATAR, ERITROMICINA,ERITROMICINA IDI, NICOTINAMIDE, PSORINASE, REPERVIT, ZINCO SOLFATO.

Società IDI Farmaceutici S.r.l., via Castelli Romani, 83/85, 00040 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità Aloxidil, Beta 21, Bidien, Cistidil, Citrizan, Citrizan antibiotico, Delta 80, Dermatar, Eritromicina, Eritromicina IDI, Nicotinamide, Psorinase, Repervit, Zinco solfato, nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto 167 del 23 maggio 2003 prodotti anteriormente al 9 giugno 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 167 del 23 maggio 2003 possono essere dispensati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06317

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Clortalidone».

Estratto decreto n. 253 del 10 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GNR S.p.a., con sede in Largo Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale n. 00795170158.

Medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE.

Confezione:

A.I.C. n. 033517018\G - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 033517020\G - «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

È ora trasferita alla società: L P B Istituto Farmaceutico S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale n. 00738480151.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06338

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Retrovir»

Estratto provvedimento UPC/II/1528 del 26 aprile 2004

Specialità Medicinale: RETROVIR.

Confezioni:

697058/M, 1 flacone sciroppo 200 ml 1%;

026697072/M, IV 5 flaconi 20 ml 200 MG 1%;

026697096/M, 28 compresse 300 mg;

026026697084/M, 42 compresse 200 mg;

026697108/M, 60 cpr 300 mg;

026697110/M, 60 capsule 250 mg;

026697122/M, 100 capsule da 100 mg in flacone HDPE;

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd.

Numero di procedura mutuo riconoscimento:

UK/H/0022/008/W31, UK/H/0022/002/W035,

UK/H/0022/011/W039,

UK/H/0022/001, 002, 008, 010, 011/W042, W43, W44, W45, W46.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5,6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire daI sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06344

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Tachipirina flashtab»

Estratto provvedimento UPC/II/1533 del 26 aprile 2004

Specialità madicinale: TACHIPIRINA FLASHTAB.

Confezioni:

A.I.C. n. 034329019/M - 2 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329021/M - 4 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329033/M - 6 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329045/M - 12 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329058/M - 16 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329060/M - 2 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329072/M - 4 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329084/M - 6 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329096/M - 12 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329108/M - 16 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329110/M -125 mg 12 compresse dispersibili;

A.I.C. n. 034329122/M - 250 mg 12 compresse dispersibili.

Titolare A.I.C.: AZ. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a.;

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0134/001-003/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione degli stampati.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione sucessivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazone nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06352

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Mediflox»

Estratto provvedimento UPC/II/1534 del 10 maggio 2004

Specialità madicinale: MEDIFLOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035271016/M - «gocce auricolari, sospensione» 1 flacone da 10 ml con contagocce a pipetta di PE confezionato separatamente;

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0150/001/W006

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: ampliamento del limite del prodotto di degradazione Bay P 9357 nel prodotto finito al termine del periodo di validità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06351

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Vexol»

Estratto provvedimento UPC/II/1535 del 10 maggio 2004

Specialità madicinale: VEXOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033221019/M - collirio sosp. oftalmica 1% 3 ml;

A.I.C. n. 033221021/M - collirio sosp. oftalmica 1% 5 ml;

A.I.C. n. 033221033/M - collirio sosp. oftalmica 1% 10 ml.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0149/001/W004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: variazione delle specifiche (viscosità) al rilascio ed al termine del periodo di validita.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06350

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Almotrex»

Estratto provvedimento UPC/II/2545 del 10 maggio 2004

Specialità medicinale: ALMOTREX.

Confezioni:

3 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - A.I.C. n. 034995011/M;

4 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - A.I.C. n. 034995023/M;

6 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - A.I.C. n. 034995035/M;

9 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - A.I.C. n. 034995047/M.

Titolare A.I.C.: Almirall Prodesfarma S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0103/001/V007.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento del periodo di validità del prodotto da due a tre anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06348

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Almogran»

Estratto provvedimento UPC/I/2546 del 10 maggio 2004

Specialità madicinale: ALMOGRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034996013/M - 3 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996025/M - 4 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996037/M - 6 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996049/M - 9 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0102/001/V006.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento del periodo di validità del prodotto da due a tre anni;

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubbico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06349

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Fluarix»

Estratto provvedimento UPC/II/1541 dell'11 maggio 2004

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 029245178/M;

10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 029245180/M;

1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 029245192/M;

10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 029245204/M;

20 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 029245216/M;

20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 029245228/M.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/II/027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di inattivazione virale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06346

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Fluvirin»

Estratto provvedimento UPC/II/1542 dell'11 maggio 2004

Specialità medicinale: FLUVIRIN.

Confezioni:

1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 028372151/M;

10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 028372163/M.

Titolare A.I.C.: Evans Vaccines Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0215/001/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzazione di un nuovo processo di sanitizzazione per l'unità di ultrafiltrazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06347

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto provvedimento di variazione UPC/II/1521 del 24 febbraio 2004». Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Mononine».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPO/II/1521 del 24 febbraio 2004 «Modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MONONINE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2004, alla pagina 31, alla voce numero procedura di mutuo riconoscimento UK/H/0032/001-003/W17, W22

leggasi:

UK/H/0032/001-003/W17, W22, W24.

04A06345

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edil 78 - Società cooperativa di produzione e lavoro fra lavoratori dell'edilizia e affini a r.l.», in Alatri.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edil 78 - Società cooperativa di produzione e lavoro fra lavoratori dell'edilizia e affini a r.l.», con sede in Alatri (Frosinone), costituita a rogito notaio dott. Leonello Anderlini di Fiuggi in data 23 ottobre 1978, repertorio n. 6222 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore.

Si comunica che i creditori e gli altri interessati potranno far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, formale e motivata domanda, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06329

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Pulicoop - Società cooperativa a r.l.», in Frosinone

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Pulicoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Leonello Anderlini di Fiuggi in data 24 luglio 1982, repertorio n. 17459 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore.

Si comunica che i creditori e gli altri interessati potranno far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, formale e motivata domanda, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06330

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Fiumerapido - Società cooperativa a r.l.», in Sant'Elia Fiumerapido.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Fiumerapido - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), costituita a rogito notaio dott. Luigi Gamberale di Cassino in data 15 dicembre 1979, repertorio n. 37171 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore.

Si comunica che i creditori e gli altri interessati potranno far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, formale e motivata domanda, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06331

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Aggiornamento del tariffario dei servizi resi a pagamento dell'Istituto superiore di sanità

Si rende noto che con decreto del presidente dell'Istituto superiore di sanità in data 30 aprile 2004, così come deliberato nella seduta del consigli di amministrazione del 10 marzo 2004, è stato adottato il nuovo tariffario dell'Istituto.

A far data dal predetto decreto e abrogato il precedente tariffario, di cui al decreto ministeriale 6 marzo 2000.

Il testo del nuovo tariffario sarà consultabile nel sito web dell'Istituto superiore di sanità all'indirizzo www.iss.it

04A06373

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del signor Roberto Valberghi intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di Weichenberger», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-396/2004 di data 3 giugno 2004, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti e dei figli minori, il decreto n. 11419/23363 di data 28 dicembre 1937 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Gustavo Weichenberger, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di Valberghi.

Per l'effetto, il cognome del signor Roberto Valberghi, nato il 5 ottobre 1963 a Trieste e ivi residente in via Valmaura n. 51, è ripristinato nella forma originaria di Weichenberger con estensione ai figli minori.

04A06385

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese, con deliberazione n. 57, adottata in data 20 maggio 2004, ha nominato il dott. Mauro Temperelli - segretario generale della Camera di commercio, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con decorrenza dal 1° luglio 2004.

04A06325

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401146/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 6 2 4 *

€ 0,77